

# **TI\_GERICHTE 80.2018.229 vom 3. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2018.229](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2018.229)

FR: TI\_GERICHTE 80.2018.229 du 3 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 80.2018.229 del 3 ottobre 2018

## **Regeste**

Procedura: reclamo, decisione motivata, “reclamo concordato telefonicamente”, annullamento della decisione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

impugnano le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2013-2014. Contestano la mancata deduzione dell'integralità dell'importo legato alle spese di gestione e di manutenzione immobili fatta valere per entrambi i periodi fiscali: in particolare, nell'ambito di un colloquio telefonico “ (...) il tassatore ha chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono stati accettati in deduzione ”. In particolar modo si tratta degli ammortamenti inerenti gli stabili di \_\_\_\_\_ denominati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (di quest'ultimo RI 2 è comproprietaria di 1/3 unitamente ai fratelli). Per \_\_\_\_\_ veniva richiesto l'ammortamento pari a fr. 3'026.70 mentre che, per \_\_\_\_\_ di fr. 1'513.74. I ricorrenti spiegano di aver sempre allestito una contabilità per gli immobili in questione, nell'ambito della quale le sostituzioni di una certa entità (finestre, pavimenti, rinnovo bagni e cucine) erano stati “ attivati per poi essere ammortizzati negli anni futuri ”. I ricorrenti chiedono con il ricorso la valutazione della correttezza e della fattibilità della loro metodologia di calcolo delle spese di manutenzione e gestione degli immobili “ onde poter seguire un metodo accettabile in futuro ”. b. Periodo fiscale 2014 Con ricorso 19/22.10.2018 i contribuenti insorgono altresì avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2014 evocando i medesimi motivi già espressi nel ricorso relativo al periodo fiscale precedente. G. Con osservazioni 23/25.10.2018 l'UT di \_\_\_\_\_ si limita a trasmettere gli incarti fiscali, comprensivi delle copie delle decisioni impugnate. Diritto

### **E. 1.1**

Oggetto dei ricorsi per entrambi i periodi fiscali sub judice è la deduzione inerente le spese di manutenzione e di gestione degli immobili. In particolare, i coniugi RI 1 si dolgono del mancato riconoscimento dei costi di ammortamento legati agli immobili \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. In merito alla contestazione dei contribuenti – già specifico oggetto dei reclami contro le notifiche di tassazione IC/IFD 2013 e 2014 – l'UT non ha speso una parola: né nelle decisioni dedotte in giudizio, né tantomeno nelle osservazioni al ricorso. Si tratta pertanto, preliminarmente, di verificare se nel caso concreto non ci si trova confrontati ad una violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, comportante l'annullamento delle decisioni dedotte in giudizio.

### **E. 1.2**

Adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti). L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste adottati. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow , Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, 2<sup>a</sup> ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

### **E. 1.3**

La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa ( Känzig/Behnisch , op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

### **E. 2.1**

Nel caso che qui ci occupa, in relazione alle contestazioni espresse dai contribuenti in sede d'impugnativa contro le prime notifiche di tassazione per il 2013 e il 2014, l'autorità fiscale ha motivato così la propria decisione: ““ Reclamo concordato telefonicamente il 18.9.18 ”.

### **E. 2.2**

In merito alla telefonata intervenuta con il funzionario dell'UT, i ricorrenti si esprimono così in sede ricorsuale: “ (...) il tassatore ha chiaramente espresso il rifiuto di accettare ammortamenti di alcun genere e quindi nella decisione su reclamo gli ammortamenti per i due immobili non sono stati accettati in deduzione ” (ricorsi 19/22.10.2018, pag. 2).

### **E. 2.3**

Appare evidente che le decisioni su reclamo non sono motivate: l'autorità fiscale non ha minimamente illustrato i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro. Né i contribuenti, né tanto meno la Camera, chiamata ad esprimersi sulla fattispecie, sono stati posti nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio. In altri termini è del tutto assente il ragionamento giuridico e fattuale alla base delle decisioni impugnate. In queste circostanze non si può far altro che constatare la violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti: le decisioni devono essere annullate e devono essere emanate nuove decisioni motivate secondo i criteri imposti dalla legge e dalla

giurisprudenza.

### **E. 3**

I ricorsi sono evasi ai sensi dei considerandi. Le decisioni su reclamo IC/IFD 2013-2014 sono annullate e gli atti sono ritornati all'UT di \_\_\_\_\_ affinché adottate delle nuove decisioni su reclamo motivate. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti, rappresentati dalla loro fiduciaria, non vengono riconosciute ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi . § Di conseguenza, le decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014 del 3.10.2018 sono annullate e gli atti sono ritornati all'UT affinché provveda ad emanare delle decisioni motivate. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro il prese Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.